



STATUTO

Adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 30 luglio 2019
con deliberazione PV n. 29

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI CON DELIBERA N. 6 DEL 31/07/2019

STATUTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - La Comunità della Provincia di Varese	pag. n. 3
Art. 2 – Caratteristiche costitutive	pag. n. 3
Art. 3 – Principi fondativi	pag. n. 3
Art. 4 - Rapporti con il territorio	pag. n. 4
Art. 5 – Zone omogenee	pag. n. 4
Art. 6 – Partecipazione sociale	pag. n. 5

TITOLO II

FUNZIONI

Art. 7 – Il governo di area vasta	pag. n. 5
Art. 8 – Funzioni della Provincia	pag. n. 6
Art. 9 – Funzioni di pianificazione	pag. n. 6
Art. 10 – Funzioni di assistenza agli enti locali	pag. n. 7
Art. 11 – Servizi pubblici	pag. n. 7
Art. 12 – Modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici	pag. n. 7

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Gli organi

Art. 13 – Organi	Pag. n. 8
-------------------------	------------------

Capo II

Il Presidente

Art. 14 – Elezione e competenze	Pag. n. 8
Art. 15 – Atti presidenziali	Pag. n. 9
Art. 16 – Dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Presidente	Pag. n. 9

Capo III

Il Consiglio Provinciale

Art. 17 – Elezione	Pag. n. 9
Art. 18 – Prima seduta del Consiglio Provinciale	Pag. n. 10
Art. 19 – Autonomia e funzionamento del Consiglio Provinciale	Pag. n. 10
Art. 20 – Consiglieri Provinciali	Pag. n. 10
Art. 21 – Prerogative dei Consiglieri	Pag. n. 10
Art. 22 – Competenze del Consiglio Provinciale	Pag. n. 11

Capo IV

L'Assemblea dei Sindaci

Art. 23 – Composizione e funzionamento	Pag. n. 11
Art. 24 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci	Pag. n. 12

Capo V

Gli organi di gestione

Art. 25 – Criteri generali in materia di organizzazione	Pag. n. 13
Art. 26 – Segretario Generale, Dirigenti, Direttore Generale	Pag. n. 13

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 27 – Istituti di partecipazione	Pag. n. 13
Art. 28 – Iniziativa, consultazione e accesso	Pag. n. 14
Art. 29 – Referendum	Pag. n. 14

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Disposizioni transitorie e finali	Pag. n. 14
--	-------------------

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
La Comunità della Provincia di Varese

1. La Provincia di Varese, istituita con Regio decreto n. 1 del 2 gennaio 1927, è ente territoriale di area vasta. Essa esercita le funzioni fondamentali individuate dalla legge e le altre attribuitele dallo Stato e dalla Regione secondo le proprie rispettive competenze.
2. La provincia di Varese è costituita dai comuni di :
Agra, Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadegliano Viconago, Cadrezzate, Cairate, Cantello, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Castellanza, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelvecchiana, Castiglione Olona, Castronno, Cavarina con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Cittiglio, Clivio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Fagnano Olona, Ferno, Ferrera di Varese, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gerenzano, Germignaga, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Grantola, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luino, Luvinata, Maccagno con Pino e Veddasca, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marnate, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Orino, Osmate, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona Monate, Tronzano Lago Maggiore, Uboldo, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino.
3. La provincia di Varese rappresenta la comunità stanziata sul suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo, valorizzando le formazioni sociali che ne fanno parte. Supporta i comuni che la costituiscono, i quali, a loro volta, concorrono con la provincia al suo sviluppo armonico e sostenibile.

Articolo 2
Caratteristiche costitutive

1. La provincia comprende la parte del suolo nazionale definito dal piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228.
2. La sede della Provincia, degli organi istituzionali e degli uffici centrali è ubicata presso Villa Recalcati, in Varese, Comune capoluogo. Allo scopo di favorire la massima ramificazione dell'esercizio delle funzioni provinciali e nel rispetto del principio di economicità, è possibile istituire uffici e sedi decentrate sul territorio provinciale.
3. La Provincia è titolare di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, anche di autonomia finanziaria e impositiva.
4. La Provincia si fregia del gonfalone e dello stemma ad esso attribuito con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 4/4/2007.

Articolo 3
Principi fondativi

1. La Provincia di Varese ispira la propria azione politica e amministrativa ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana e dai Trattati internazionali istitutivi dell'Unione Europea promuovendone il perseguimento degli obiettivi. Essa concorre a rendere fruibili in forma omogenea sul

proprio territorio i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

2. Nei limiti delle proprie competenze, la Provincia contribuisce a rendere attuabili:

- a) il diritto di tutti i componenti la comunità provinciale a godere di pari dignità sociale e uguaglianza giuridica senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
- b) il diritto al lavoro, promuovendo le condizioni che ne rendono effettivo l'esercizio e rimuovendo gli ostacoli che limitando, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei membri della comunità, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- c) la cultura della pace e dei diritti umani mediante proposte culturali d'informazione e di educazione assumendo iniziative proprie e favorendo quelle di istituzioni culturali, scolastiche, di associazioni, di gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale;
- d) le pari opportunità tra donne e uomini attraverso la realizzazione di azioni positive garantendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi nonché, nel rispetto del principio della provata competenza professionale laddove richiesta, degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti. Le azioni positive e le buone pratiche costituiscono i percorsi e gli strumenti operativi con cui realizzare gli obiettivi delle pari opportunità;
- e) il rispetto dell'infanzia operando contro ogni forma di violenza e di discriminazione che possa limitare il diritto alla famiglia, alla salute, all'istruzione;
- f) la tutela della famiglia come nucleo giuridico, sociale ed economico in grado di trasmettere valori culturali, etici, sociali e morali per lo sviluppo e il benessere dei propri componenti e della società;
- g) con ogni strumento istituzionale, forme di autonomia politico-amministrativa;
- h) l'esercizio in forme di sussidiarietà verticale e orizzontale della propria azione politico-amministrativa.

3. L'attività politica e amministrativa della Provincia è improntata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza.

Articolo 4 **Rapporti con il territorio**

1. La Provincia partecipa al sistema di governo del territorio, ispirando la propria azione al principio della sussidiarietà verticale.

2. Ai sensi del comma 1, e allo scopo di valorizzare il proprio territorio, la Provincia coopera con lo Stato, la Regione, le Città metropolitane, i Comuni e gli altri Enti pubblici, territoriali e strumentali, nonché con le istituzioni del Canton Ticino e dell'Unione Europea per la realizzazione, nel rispetto della reciproca autonomia, di iniziative comuni e per il perseguimento di obiettivi di reciproco interesse. La Provincia può altresì intrattenere rapporti con le Istituzioni di altri Paesi per ragioni di scambio culturale e per il coordinamento di iniziative economiche.

3. In particolare, in quanto ente di secondo livello, la Provincia impronta la propria azione a una stretta collaborazione con i Comuni e con le Comunità Montane, ricevendone le istanze, favorendo le politiche di coesione territoriale e supportandone i compiti anche mediante la promozione dell'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi a essi spettanti. A tale scopo, la Provincia favorisce la loro partecipazione alle azioni di pianificazione territoriale e di settore di propria competenza.

4. L'ambito provinciale costituisce il bacino entro cui comporre gli interessi sovracomunali che coinvolgono i soggetti operanti sul territorio.

Articolo 5 **Zone omogenee**

1. Anche ai fini di una più spiccata rappresentanza territoriale, mediante deliberazione del consiglio provinciale assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, preceduta da deliberazione dell'Assemblea dei sindaci assunta con i voti che rappresentino almeno la metà arrotondata per eccesso del numero dei Comuni che rappresenti il 50% più uno della popolazione complessivamente residente, calcolata in base all'ultimo censimento, la Provincia può articolare il proprio territorio in zone omogenee

aventi comuni caratteristiche orografiche, sociali ed economiche. Salvo diversa previsione di legge, esse possono costituire l'ambito territoriale entro cui gestire in forma unitaria funzioni e servizi. Ciascuna zona è rappresentata dal sindaco eletto dai sindaci dei comuni facenti parte della zona e, per i comuni facenti parte delle Comunità Montane, dai Presidenti di queste ultime. E' fatta salva la facoltà di delega, esercitabile secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al comma 3.

2. Le zone omogenee costituiscono l'ambito nel quale la provincia, tra l'altro:

- a) sia con riferimento alle funzioni proprie che a quelle delegate, svolge la propria programmazione avuto riguardo alle specificità di ciascuna zona omogenea,
- b) promuove la collaborazione con i comuni e tra di essi, anche in forma associata per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- c) sviluppa sistemi coordinati di servizi pubblici;
- d) sviluppa forme di coordinamento territoriale nell'ambito del proprio PTCP e degli altri strumenti di pianificazione territoriale e di settore;
- e) articola forme di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per lo sviluppo e il rafforzamento delle gestioni associate delle funzioni comunali;
- f) sperimenta, promuove e sostiene forme coordinate di funzioni amministrative.

3. Il funzionamento delle zone omogenee è disciplinato da apposito regolamento approvato con le modalità e i quorum previsti al comma 1 che, fermo restando quanto indicato al comma 1, può prevedere l'istituzione di organismi di partecipazione e di consultazione alla programmazione provinciale.

Articolo 6 **Partecipazione sociale**

1. Entro i limiti fissati dalla legge, la Provincia favorisce la partecipazione, anche su base volontaria, dei componenti la comunità amministrata, singoli e associati, ai processi di formazione e di attuazione della propria volontà. A tale scopo, essa asseconda le forme di collaborazione con i corpi intermedi, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale.

TITOLO II FUNZIONI

Articolo 7 **Il governo di area vasta**

1. La Provincia attua il proprio ruolo di ente di area vasta attraverso un esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate dallo Stato e dalla Regione che:

- a) sia orientato alla sintesi degli interessi emergenti sul proprio territorio;
- b) funga da snodo e da raccordo tra i livelli di governo del territorio rappresentativi della popolazione, costituiti dalla Regione e dai Comuni;
- c) tenda a comporre in sede provinciale gli interessi meramente locali;
- d) rappresenti verso i più alti livelli di governo le questioni inerenti l'area vasta.

2. Allo scopo di perseguire le finalità indicate al comma 1, la Provincia esercita le proprie prerogative tenendo conto delle istanze provenienti dal territorio anche attraverso i Comuni e assumendo le stesse quali elementi fondanti per l'elaborazione delle proprie attività di pianificazione politico-amministrativa e di esercizio dell'azione amministrativa.

Articolo 8 **Funzioni della Provincia**

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie, attribuitele dalla legge e di funzioni delegate da parte dello Stato o dalla Regione. Inoltre, a essa compete l'esercizio delle funzioni di competenza comunale o di altri soggetti istituzionali operanti sul suo territorio espressamente oggetto di delega.

2. In particolare, la Provincia:

- a) esercita le competenze di pianificazione secondo quanto previsto dall'articolo 9;
- b) esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, applicando i principi di precauzione, crescita sostenibile e proporzionalità, proteggendo le risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e perseguendo il contenimento del consumo del suolo;
- c) in quanto proprietaria, cura la gestione, con compiti di manutenzione e sviluppo, della rete di viabilità provinciale, garantendo la gestione dei principali collegamenti sovracomunali;
- d) individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico un fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione;
- e) persegue la realizzazione delle pari opportunità, agendo attraverso politiche attive contro ogni discriminazione basata sul sesso e operando anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso all'istruzione e ai servizi socio-sanitari, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, nonché di accesso alle cariche istituzionali e ai processi decisionali.

Articolo 9 **Funzioni di pianificazione**

1. La Provincia assume la pianificazione e la programmazione pluriennale quale criterio ordinario cui è ispirata la propria attività.

2. Nell'ambito delle attribuzioni conferitele dalla legge e delegate ad altri enti, la Provincia, in particolare:

- a) propone gli indirizzi generali dello sviluppo economico e sociale del territorio in coerenza con la pianificazione regionale e favorendo la partecipazione delle organizzazioni sociali;
- b) concorre alla determinazione dei contenuti del programma regionale di sviluppo, del piano regionale delle aree protette e degli altri programmi e piani regionali;
- c) promuove il coordinamento e partecipa alle azioni di programmazione comunale;
- d) approva e aggiorna almeno ogni due anni il piano strategico provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle sue funzioni in collaborazione con i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni comprese nel territorio, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione;
- e) esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il piano territoriale di coordinamento, che - in coerenza con gli indirizzi del piano strategico - comprende la programmazione e il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo, l'individuazione dei poli funzionali e industriali metropolitani, nonché tutti gli altri contenuti previsti dalle leggi. Il piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei Comuni e delle Comunità Montane.

Articolo 10 **Funzioni di assistenza agli enti locali**

1. Al fine di garantire un armonico sviluppo di tutti i Comuni del territorio, oltre a esercitare le funzioni e i servizi delegate da parte dei Comuni, la Provincia fornisce assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi. In particolare, essa esercita funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, centrale di committenza e soggetto aggregatore, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
2. La Provincia promuove, d'intesa con i Comuni del territorio, le fusioni di Comuni e l'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali in forma associata, attraverso le Comunità Montane e le Unioni di Comuni.
3. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i soggetti indicati al comma 2 ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
4. La Provincia promuove la costituzione di uffici comuni con i soggetti indicati al comma 2 per l'esercizio congiunto delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo e per la partecipazione a programmi e progetti comunitari e l'utilizzo dei fondi europei.
5. A titolo meramente esemplificativo, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, oltre a quanto indicato nei commi precedenti, la Provincia può provvedere in nome e per conto dei Comuni:
 - a) al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, anche di qualifica dirigenziale;
 - b) alla gestione dei rapporti di lavoro e all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - c) all'assistenza e al patrocinio legale;
 - d) al coordinamento delle politiche e dei documenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Articolo 11 **Servizi pubblici**

1. Nell'ambito delle proprie funzioni o di quelle delegate, la Provincia assume e gestisce servizi pubblici locali e strumentali di rilevanza territoriale provinciale o subprovinciale.

Articolo 12 **Modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici**

1. La Provincia esercita le funzioni e i servizi pubblici di cui è titolare o di cui le è stato delegato l'esercizio secondo le modalità previste dalla legge. In particolare, per la gestione dei servizi pubblici è possibile ricorrere a società, aziende speciali, istituzioni entro i limiti e secondo le modalità fissate dall'ordinamento giuridico nazionale e dell'Unione Europea.
2. Nell'ambito dell'autonomia assegnata loro dalla legge e dalle disposizioni statutarie, regolamentari e contrattuali, i soggetti partecipati dalla Provincia concorrono con la stessa al raggiungimento delle finalità previste negli atti fondamentali di quest'ultima. A tale scopo, la Provincia attua su di esse le forme di controllo previste dalla legge.

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I Gli organi

Articolo 13 Organi

1. Sono organi istituzionali della Provincia: il Presidente, il Consiglio Provinciale, l'Assemblea dei Sindaci.
2. Sono organi gestionali della Provincia: il Segretario Generale, il Direttore Generale, se nominato, e i Dirigenti.
3. Ciascuno degli organi indicati ai commi precedenti esercita le competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Su temi specifici e progetti determinati, possono essere costituiti, senza alcun onere finanziario per l'ente, organismi consultivi anche in seno al Consiglio Provinciale o all'Assemblea dei Sindaci.
5. La Provincia informa la propria attività al principio della separazione tra attività di indirizzo politico esercitata dagli organi di cui al comma 1 e attività di gestione, esercitata dagli organi di cui al comma 2.
6. I soggetti titolari degli organi di cui ai commi 1 e 2 e tutti quelli cui, nell'ambito della Provincia, sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con probità, disciplina e onore, osservando la Costituzione e le leggi della Repubblica e astenendosi dall'esercizio delle stesse in tutti i casi previsti dalla legge.

Capo II Il Presidente

Articolo 14 Elezioni e competenze

1. Il Presidente, capo dell'amministrazione e organo di governo, rappresenta la Provincia, ne cura la tutela e assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della stessa attraverso tutte le sue componenti.
2. Le modalità di elezione e di assunzione della carica sono disciplinate dalla legge.
3. Al Presidente compete:
 - a) la convocazione e la presidenza del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;
 - b) sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio Provinciale, la nomina e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende o istituzioni e dei membri degli organi di tali soggetti, rispetto ai quali spetta alla Provincia il potere di effettuare tali nomine;
 - c) la presentazione al Consiglio Provinciale, entro 90 giorni dalla propria elezione, e entro 90 giorni dal rinnovo biennale del consiglio provinciale, delle linee programmatiche del proprio mandato;
 - d) il coordinamento, anche tramite l'emanazione di direttive a contenuto politico-amministrativo, dell'attività dei consiglieri delegati;
 - e) la nomina, e la revoca nei casi previsti dalla legge, del Segretario Generale, dei Dirigenti e, eventualmente, del Direttore Generale;
 - f) la rappresentanza legale e processuale dell'Ente, la promozione e la resistenza alle liti, nonché l'esercizio del potere di transigere e conciliare nell'esclusivo interesse dell'ente;
 - g) sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio provinciale, l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; gli atti di macro organizzazione, la dotazione organica, la programmazione annuale e pluriennale di fabbisogno del personale;
 - h) l'assunzione, per motivi di urgenza, di variazioni di bilancio che la vigente normativa in materia di armonizzazione contabile attribuisce al Consiglio Provinciale, fatta salva la ratifica di tale organo entro il termine decadenziale di 60 giorni;
 - i) l'adozione di tutti gli altri atti a esso attribuiti dalla legge o dallo statuto;

j) l'assunzione di tutti gli atti che la legge o lo statuto non riservano al Consiglio Provinciale, all'Assemblea dei Sindaci, al Segretario Generale o ai Dirigenti, fatta salva la facoltà di sottoporre l'adozione o l'approvazione al Consiglio Provinciale.

4. Il Presidente può nominare, e revocare, un Vicepresidente vicario scelto tra i Consiglieri Provinciali e dandone comunicazione al Consiglio Provinciale.

5. Il Presidente può conferire, anche per un tempo determinato, specifiche deleghe per la trattazione di singole funzioni o materie a uno o più Consiglieri Provinciali, dandone comunicazione al Consiglio Provinciale. L'esercizio della delega comporta la possibilità di spendere il nome della Provincia verso l'esterno, ma non di assumere atti aventi rilevanza giuridica, restando ferme le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto agli organi della Provincia. E' fatta salva la possibilità per il Presidente di revocare la delega, dandone comunicazione al Consiglio Provinciale.

Articolo 15 **Atti presidenziali**

1. Tutti gli atti di competenza del Presidente che non siano mere espressioni di un indirizzo politico, sono adottati nella forma di decreto.

2. Il decreto, quale provvedimento finale del procedimento, è adottato sulla base di una proposta formulata e sottoscritta dal responsabile del procedimento.

3. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel decreto.

4. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al comma precedente, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.

5. Se la proposta è a iniziativa del Presidente, il responsabile del procedimento ne dà atto nella relazione istruttoria; analogamente, ove il decreto abbia la natura di atto di alta amministrazione, il responsabile del procedimento dà atto nel documento istruttorio di aver sentito il Presidente ovvero di aver adottato la proposta su iniziativa del Presidente.

6. All'adozione del decreto presidenziale partecipa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

7. I decreti presidenziali sono immediatamente efficaci e sono affissi all'albo della Provincia per 15 giorni consecutivi. Contemporaneamente a detta pubblicazione, a cura del Segretario Generale, il loro elenco recante il titolo del provvedimento è trasmesso ai capigruppo consiliari.

Articolo 16 **Dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Presidente**

1. Il Presidente presenta le dimissioni dalla carica al Consiglio Provinciale. Esse sono efficaci decorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione.

Capo III **Il Consiglio Provinciale**

Articolo 17 **Elezione**

1. L'elezione del Consiglio Provinciale, la sua durata in carica, il numero dei suoi componenti, la posizione giuridica di ciascuno di essi, la loro surrogazione e sospensione sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Provinciale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali sino all'atto di proclamazione del nuovo, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio Provinciale la relativa deliberazione.

4. Le dimissioni della metà più uno dei Consiglieri comportano lo scioglimento del Consiglio Provinciale.

Art. 18

Prima seduta del Consiglio Provinciale.

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

3. I Consiglieri Provinciali, entro il termine fissato dalla legge, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Articolo 19

Autonomia e funzionamento del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla metà più uno dei componenti l'organo. Detto regolamento può prevedere, tra l'altro, la costituzione, il funzionamento e le funzioni della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari e disciplina la formazione e le prerogative dei gruppi consiliari.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Provincia che ne fissa l'ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo.

3. Per l'espletamento delle proprie competenze, il Consiglio si avvale di servizi e uffici della Provincia posti alle dipendenze funzionali del Segretario Generale.

Articolo 20

Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Fattisalvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica entro 10 giorni dall'efficacia della cessazione.

4. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio.

5. Lo status di consigliere e le cause di decadenza dalla carica sono regolate dalla legge.

Art. 21

Prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;

b) di ottenere che il presidente riunisca il Consiglio Provinciale entro un termine non superiore a 20 giorni, laddove la richiesta sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio e essa rechi l'indicazione dei punti da sottoporre a deliberazione dell'organo, i quali devono rientrare tra le competenze che la legge o lo statuto gli assegna;

- c) di presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale;
- d) di esercitare ogni altra prerogativa loro conferita dalla legge e dal regolamento del consiglio provinciale.

Art. 22

Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia. Esso esercita tali attribuzioni fatte salve le prerogative in materia di controllo attribuite all'assemblea dalla legge e dallo statuto.

2. Spetta al consiglio provinciale:

- a) adottare la proposta di statuto della Provincia e proporlo all'Assemblea dei sindaci per l'approvazione;
- b) approvare i regolamenti dell'ente, fatto salvo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è approvato dal Presidente sulla base degli indirizzi generali formulati dal consiglio;
- c) approvare gli statuti e gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni e formulare, nei confronti delle stesse, atti di indirizzo;
- d) approvare tutti gli atti di pianificazione provinciale, fatta salva l'espressione del parere dell'assemblea dei Sindaci, da esprimersi secondo quanto indicato all'articolo 24;
- e) adottare gli schemi di bilancio preventivo e del rendiconto dell'ente, da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci; adottare i bilanci annuale e pluriennale dell'ente, le sue variazioni entro i limiti in cui la vigente normativa in tema di armonizzazione contabile non attribuisca la competenza ad altri organi, il rendiconto dell'ente; ratificare le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dal Presidente; l'adozione della deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
- f) il riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro i limiti in cui la legge lo permetta;
- g) assunzione e rinegoziazione di mutui, le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già previsti in atti fondamentali già approvati dal consiglio;
- h) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e le relative permuta, laddove non già previsti in atti fondamentali già approvati dal consiglio;
- i) l'assunzione e l'organizzazione di servizi pubblici, la partecipazione a società e aziende, l'approvazione e la modifica dei relativi statuti, la formulazione nei confronti di detti soggetti di atti di indirizzo gestionale; l'approvazione delle convenzioni per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi;
- j) la disciplina generale dei tributi e delle entrate extratributarie di competenza dell'ente;
- k) ogni altro atto la cui competenza gli sia attribuita dalla legge.

Capo IV

L'Assemblea dei Sindaci

Articolo 23

Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci di tutti i comuni facenti parte del territorio della Provincia di Varese. In vece che col sindaco, ciascun comune può partecipare alle sedute dell'Assemblea per il tramite del vicesindaco o di un consigliere comunale munito di apposita delega da parte del sindaco.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto riunire l'Assemblea entro un termine non superiore a 20 giorni, laddove la richiesta sia sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e essa rechi l'indicazione dei punti da sottoporre a deliberazione dell'organo, i quali devono rientrare tra le competenze che la legge o lo statuto gli assegna.
3. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà arrotondata per eccesso del numero dei Comuni che rappresenti il 50 % più uno della popolazione complessivamente residente, calcolata sulla base dei dati risultanti dall'ultimo censimento generale. In seconda convocazione, che deve avere luogo non prima che sia decorsa almeno un'ora dalla prima, la

convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei comuni che rappresentino almeno il 40 % della popolazione, calcolata con le stesse modalità indicate al periodo precedente. Fatti salvi i quorum funzionali speciali previsti dalla legge e dalle norme del presente statuto, l'assemblea delibera di norma con un quorum non inferiore al terzo dei comuni che rappresentino almeno il 40 % della popolazione complessivamente residente, calcolata sulla base dei dati risultanti dall'ultimo censimento generale.

4. Le ulteriori modalità di funzionamento dell'assemblea sono fissate da apposito regolamento approvato dalla stessa con la maggioranza assoluta del numero dei comuni e della popolazione residente.

Articolo 24

Competenze dell'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è organo di impulso, controllo e consultazione della Provincia.

2. Essa esercita tali competenze con l'emanazione degli atti espressamente conferite dalla legge. Inoltre, essa:

a) formula al Presidente e al Consiglio Provinciale, secondo le competenze ed entro i limiti che la legge e lo statuto assegnano rispettivamente a ciascuno di essi, proposte di atti affinché essi li assumano; fatta salva ogni loro determinazione in merito, tali organi sono tenuti, previa istruttoria, a concludere il procedimento entro il termine di 60 giorni;

b) esprime parere preventivo non vincolante sugli atti di pianificazione generale del territorio, di competenza del Consiglio Provinciale, con i voti che rappresentino almeno la metà arrotondata per eccesso del numero dei Comuni che rappresentino il 50 % più uno della popolazione complessivamente residente, calcolata in base all'ultimo censimento;

c) su richiesta di un numero di comuni non inferiore alla metà arrotondata per eccesso del loro numero complessivo, che rappresentino il 50 % più uno della popolazione complessivamente residente, calcolata in base all'ultimo censimento, esprime parere preventivo non vincolante sulle proposte di deliberazioni di competenza consiliare riguardanti le materie indicate all'articolo 22, comma 2, lettere c), g), h), i). Detta richiesta deve essere formulata al Presidente entro 10 giorni dall'invio della relativa proposta a tutti i comuni. In tal caso, l'Assemblea è convocata entro i successivi 15 giorni. La deliberazione con cui è espresso il parere è assunta con i voti che rappresentino almeno la metà arrotondata per eccesso del numero dei Comuni che rappresentino il 50 % più uno della popolazione complessivamente residente, calcolata in base all'ultimo censimento;

d) esprime parere preventivo non vincolante su tutte le materie di competenza del Consiglio Provinciale e del Presidente, su richiesta di quest'ultimo, con un quorum non inferiore al terzo dei comuni che rappresentino almeno il 40 % della popolazione complessivamente residente, calcolata in base all'ultimo censimento;

e) formula, attraverso uno o più dei suoi componenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, affinché gli stessi vadano discussi e deliberati nella prima seduta utile, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 23, comma 4;

f) esprime il parere richiesto dall'articolo 29, comma 2, sulle proposte di referendum consultivi.

3. In tutti i casi in cui la legge o lo statuto preveda l'espressione del parere dell'assemblea, laddove essa, ancorché regolarmente convocata, non esprima il proprio parere o non possa farlo per mancanza del numero legale anche in seconda convocazione, il Consiglio Provinciale può deliberare sull'atto prescindendo da tale parere facendone menzione nell'atto deliberativo.

4. Al fine di poter esercitare la propria funzione in seno all'Assemblea, ciascuno dei suoi componenti gode delle medesime prerogative dei consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti e alle informazioni d'interesse del comune che rappresenta.

5. Il Presidente può riunire l'Assemblea allo scopo di informarla e renderla partecipe di specifiche tematiche di competenza della Provincia.

Capo V
Gli organi di gestione

Articolo 25
Criteri generali in materia di organizzazione

1. L'amministrazione della Provincia è informata al principio sancito dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, relativo alla riserva di regolamentazione autonoma in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni proprie e delegate.
2. Essa orienta la propria azione al coordinamento tra l'azione di indirizzo politico-amministrativo e quella di gestione attraverso l'emanazione di specifici atti normativi e di programmazione previsti dall'ordinamento e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Articolo 26
Segretario Generale, Dirigenti, Direttore Generale

1. La Provincia ha un segretario generale, nominato dal Presidente tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, secondo le modalità prescritte dalla legge.
2. Le competenze del segretario generale sono fissate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Egli svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di indirizzo e di governo dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti e partecipa alle sedute del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, curandone la verbalizzazione. Laddove non sia nominato il direttore generale, al segretario spetta il coordinamento dei dirigenti. Il Presidente può conferirgli ulteriori attribuzioni, tra cui la funzione di direttore generale e l'incarico di dirigenza di uno o più settori dell'ente.
3. Con nomina del Presidente, i dirigenti sono preposti alla direzione delle strutture in cui si articola la Provincia o posti in posizione di staff per compiti di studio, ricerca e assistenza tecnico-amministrativa agli altri organi dell'ente. La copertura di posti vacanti relativi a qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire con contratto a tempo determinato, anche ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità o lo richiedano particolari esigenze. A essi spettano le competenze gestionali fissate dalla legge, potendone delegare l'esercizio al personale appartenente alle strutture da essi dirette nei casi in cui le leggi e i contratti collettivi nazionali di lavoro lo permettano.
4. Il Presidente, può nominare un direttore generale esterno o conferirne le funzioni al segretario generale dell'ente. Le funzioni del direttore generale sono stabilite dalla legge e dal regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 27
Istituti di partecipazione

1. La Provincia promuove la partecipazione dei cittadini al governo del territorio. Essa ispira la propria azione amministrativa al principio di trasparenza e di partecipazione.
2. In conformità a quanto prescritto dalla legge, la Provincia garantisce, secondo modalità indicate nello statuto e nei regolamenti, l'esercizio dei diritti di partecipazione all'attività amministrativa da parte di chiunque ne abbia interesse.
3. Gli istituti di partecipazione sono individuati e regolati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 28 **Iniziativa, consultazione e accesso**

1. I cittadini, in forma singola o associata, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i corpi intermedi possono presentare agli organi della Provincia istanze, petizioni e proposte tendenti a rappresentare problemi di interesse comune o a sollecitare l'adozione di specifici atti concernenti le funzioni di competenza dell'ente.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, le proposte rivolte all'assunzione di provvedimenti specifici da parte degli organi dell'ente devono essere sottoscritte, con firma autenticata, da un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia non inferiore allo 0,1 per cento del corpo elettorale complessivo.
3. Attraverso apposite deliberazioni di consiglio comunale, i comuni facenti parte del territorio provinciale possono presentare agli organi dell'ente proposte di assunzione di atti di competenza di ciascuno di essi. Tali proposte sono formulate da parte di un numero di consigli comunali non inferiore a un terzo e che comunque rappresenti una popolazione non inferiore al 40 % degli abitanti residenti risultanti dall'ultimo censimento.
4. Le proposte di cui ai commi 2 e 3 sono rese immediatamente conoscibili agli organi cui sono rivolte e sono poste in approvazione, previa istruttoria, entro 30 giorni dalla loro presentazione.
5. La Provincia svolge la propria attività istituzionale anche mediante la consultazione di comuni, altri enti pubblici e dei corpi intermedi. Nell'ambito di tale attività possono essere costituite consulte, anche permanenti, per materie omogenee.
6. La Provincia riconosce a chiunque vi abbia interesse e fatti salvi i limiti fissati dalla legge, di consultare gli atti e i documenti attraverso cui essa svolge la propria attività politico-amministrativa. L'esercizio del diritto di consultazione e di accesso è fissato dalla legge e dai regolamenti attuativi.
7. La Provincia assicura, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, la trasparenza e le conoscibilità della propria attività.

Articolo 29 **Referendum**

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale che interessino l'intera collettività e che siano inerenti le funzioni di competenza della Provincia. Il referendum non è consentito per questioni in materia di bilancio, tributi e tariffe, ordinamento del personale nonché su temi che riguardino persone, gruppi etnici o religiosi.
2. La proposta di referendum è formulata da un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni appartenenti al territorio provinciale non inferiore al 15 per cento del corpo elettorale complessivo o da un numero di comuni non inferiore al 50 per cento che rappresenti almeno il 50 per cento della popolazione complessivamente residente, calcolata in base all'ultimo censimento e la stessa è approvata dal consiglio provinciale previo parere espresso dall'assemblea dei sindaci con lo stesso quorum previsto dalla legge per l'approvazione dello statuto.
3. Le modalità di svolgimento del referendum sono fissate da regolamento provinciale.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Lo statuto e le sue modificazioni sono deliberati con le modalità previste dalla legge ed entrano in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo della Provincia. Dell'approvazione dello statuto e delle sue modificazioni è data più ampia divulgazione, mediante sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e inviandone copia ai comuni facenti parte del territorio provinciale affinché provvedano a adeguate forme di pubblicità. Lo statuto è altresì inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Fatte salve le competenze espressamente previste dalla legge e dallo statuto in capo agli altri organi della Provincia, a decorrere dal 13 ottobre 2014, le disposizioni anche previgenti che conferiscono alla giunta provinciale la competenza a emettere atti o provvedimenti si intendono nel senso che la relativa competenza spetta al Presidente.